

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-605 del 09/02/2022
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. Martini S.p.A. avente sede legale in comune Longiano, localita' Budrio di Longiano (FC), via Emilia, n. 2614, gestore dell'installazione IPPC esistente di allevamento intensivo di suini sita in comune di Bagnacavallo, Localita' Villanova, Via Viazza Vecchia n. 18, titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2020-530 del 05/02/2020 e s.m.i. rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC (Punto 6.6 lettera b. Allegato VIII, Titolo III-bis, Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i). DIFFIDA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-636 del 09/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno nove FEBBRAIO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: *D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N. 21/2004 E SMI - DGR N. 1795/2016. **MARTINI S.P.A.** AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE LONGIANO, LOCALITÀ BUDRIO DI LONGIANO (FC), VIA EMILIA, N. 2614, GESTORE DELL'INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITÀ VILLANOVA, VIA VIAZZA VECCHIA N. 18, TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. **DET-AMB-2020-530 DEL 05/02/2020 E S.M.I.** RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA B. ALLEGATO VIII, TITOLO III-BIS, PARTE II DEL D.LGS 152/06 E S.M.I).*

DIFFIDA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2020-530 del 05/02/2020 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al gestore **Martini Spa**, in qualità di gestore, avente sede legale in comune Longiano, località Budrio di Longiano (FC), via Emilia, n. 2614 (P.I. 00548890409), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo (punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) svolta nell'installazione sita comune di Bagnacavallo, località Villanova, via Viazza Vecchia n. 18;

RICHIAMATI

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *DGR n. 2124 del 10 Dicembre 2018* recante "Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";

VISTE

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016*, di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

VISTO

- il Rapporto Ispettivo acquisito al PG/2022/6661 del 17/01/2022, trasmesso dal competente Servizio Territoriale ARPAE in esito alla visita ispettiva programmata effettuata in data 17/09/2021 e in data 17/11/2021 presso l'installazione sita in comune di Bagnacavallo, località Villanova, via Viazza Vecchia n. 18, al fine di

verificare il rispetto delle prescrizioni inserite nella Determinazione n. Det-Amb-2020-530 del 05/02/2020 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3.

La valutazione ha riscontrato delle non conformità alle prescrizioni contenute nella determinazione di AIA, in particolare si è riscontrata la mancata comunicazione al Servizio Territoriale ARPAE delle metodiche analitiche interne utilizzate per l'analisi dei campioni delle acque sotterranee prelevate dai piezometri, finalizzata all'approvazione delle stesse da parte di ARPAE ST.

PRESO ATTO

- della proposta di Diffida del Servizio Territoriale ARPAE competente, acquisita al PG/2022/7171 del 18/01/2022, nella quale si richiede di diffidare la Ditta in oggetto ad adeguarsi a quanto previsto nella Determinazione di AIA n. 530/2020, relativamente all'adozione di metodiche ufficiali per l'analisi dei campioni delle acque sotterranee prelevate dai piezometri oppure alla trasmissione di comunicazione prevista in caso di utilizzo di metodica interna completa di documentazione finalizzata alla valutazione della correlazione dei metodi ai sensi del punto D2.6.2 dell'AIA;

CONSIDERATO

- che l'art. 29 decies, comma 9) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Parte II - Titolo III-bis, recante il titolo "*Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale*", prevede
“9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
 - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;*
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;*
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;*
 - d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;”*
- che dalla situazione rappresentata emerge una violazione delle condizioni e prescrizioni contenute nella succitata AIA tale da integrare gli estremi di cui all'art. 29 decies comma 9 lett. a) del TUA;

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, TUA;

su proposta dell'incaricato del procedimento istruttorio;

DIFFIDA codesta Società

1. **al rispetto** della prescrizione contenuta nell'Allegato parte integrante dell'AIA n. Det-Amb-2020-530 del 05/02/2020 e s.m.i. al Capitolo D2.6.2 – Protezione del suolo e delle acque sotterranee, paragrafo Piezometri, punto 9, provvedendo all'adeguamento adottando metodiche analitiche ufficiali o trasmettendo la comunicazione prevista in caso di utilizzo di metodica interna, nel rispetto di quanto di seguito riportato:
 - *Le metodiche analitiche utilizzate per l'analisi dei campioni dovranno essere scelte tra quelle ufficiali e validate per la specifica matrice. L'utilizzo di eventuali altre metodiche dovrà essere preventivamente valutato ed autorizzato da ARPAE-ST (vedi Piano di Monitoraggio punto D3.1.9 Monitoraggio e controllo Suolo e Acque sotterranee).*

L'eventuale adozione di metodiche interne, diverse da quelle ufficiali/normate (vedi Piano di Monitoraggio punto D3.1.9 Monitoraggio e controllo Suolo e Acque sotterranee), dovrà essere **comunicata tramite PEC ad ARPAE – ST di Ravenna**, prima dell'effettuazione delle analisi piezometriche previste per l'anno 2022 e comunque in tempo utile per l'ottenimento della necessaria autorizzazione, allegando idonea documentazione ai fini della valutazione della correlazione dei metodi ai sensi del succitato paragrafo riportato al Capitolo D2.6.2 – Protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Si informa che avverso il presente provvedimento di diffida gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.